



CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL2.0.APR.2011.....



Schema di regolamento ai sensi dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

Pur condividendo e apprezzando l'impostazione e le finalità del decreto e in uno spirito di assoluta collaborazione, si ritiene opportuno evidenziare alcune osservazioni sulle scelte metodologiche effettuate per l'esclusione di settori di attività di PMI da obblighi comportanti costi di conformità sostanziale nelle materie ambientali in argomento.

Si ritiene che in ambito ambientale le modalità di semplificazione di adempimenti amministrativi volte a proporzionare gli adempimenti stessi in relazione ai settori di attività, lasciando inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, debbano basarsi su caratteristiche oggettive più che su qualità soggettive. Una ridotta potenzialità inquinante non si ritiene possa essere correlata, più o meno esclusivamente, all'appartenenza ad uno specifico settore produttivo, ma si ritiene debba essere definita anche in base a caratteristiche oggettive dell'attività.

Una simile impostazione appare essere in parte condivisa nel **Capo II (scarichi idrici)** del decreto, dedicato alle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue, che mette in relazione modalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi con conseguenti riduzioni di oneri economici per le PMI, con parametri oggettivi quali-quantitativi delle acque e caratteristiche di esercizio dell'attività, sebbene **si ritiene opportuno avanzare ulteriori proposte di modifica necessarie a garantire la miglior tutela dell'ambiente e a garantire una adeguata possibilità di verifica e controllo per le amministrazioni competenti.** Nella stessa direzione va la proposta di integrazione dell'art. 6 descritta nel seguito del documento per la parte sanzionatoria sia per gli scarichi idrici che per l'inquinamento acustico.

Relativamente al **Capo III del decreto, riservato alle disposizioni in materia di inquinamento acustico**, i parametri aggiuntivi introdotti come criteri di applicazione di adempimenti semplificati, richiedono in ogni caso un apprezzamento, l'impostazione proposta rischia però di determinare squilibri nei confronti di imprese con caratteristiche oggettive analoghe a quelle definite dal decreto, ma non rientranti nelle categorie di imprese indicate. Il comma 1 dell'art. 4 prevede, infatti, che le attività elencate nell'allegato B siano a bassa rumorosità e pertanto non siano soggette all'obbligo di presentazione di documentazione di impatto acustico di cui ai commi 2 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. Sussiste comunque l'obbligo di predisporre detta documentazione per l'esercizio delle attività specificate nell'Allegato B, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o strumenti musicali, abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti abitativi o siano inserite in edifici con ambienti abitativi. La sussistenza dell'obbligo, per l'esercizio, della presentazione di documentazione di impatto acustico per le attività specificate nell'Allegato citato, deriva sia da valutazioni inerenti la potenziale criticità delle specifiche sorgenti di rumore indicate, per tipologia o per la collocazione in prossimità di ambienti abitativi, sia da osservazioni concernenti le sorgenti sonore oggetto delle segnalazioni di disturbo più frequentemente inoltrate alle Amministrazioni comunali e accertate come disturbanti dalle ARPA, a seguito delle verifiche fonometriche effettuate a supporto tecnico di dette amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La sussistenza di tale obbligo nei casi specificati è da intendersi non ad esclusiva tutela degli interessi pubblici, ma in favore anche delle PMI con le caratteristiche indicate che, attraverso una preventiva valutazione dell'impatto acustico, possono adeguatamente progettare l'attività.

Si propongono pertanto gli emendamenti condivisi con il Coordinamento delle Regioni, in sede tecnica relativi al Capo III, ovvero l'eliminazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 e l'integrazione della tabella di cui all'Allegato B.



PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 2

(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
 - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla ~~tabella 1 dell'Allegato A~~ **tabella 3 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.**
 - b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all' articolo 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

RELAZIONE

- Questo emendamento è richiesto in quanto non si è rilevato, tra la documentazione presentata uno studio relativo agli effetti, che le modifiche proposte sui valori delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006, possono o potrebbero comportare sulla vita biologica, (acquatica, animale, vegetale e umana). Si ritiene che prima di modificare le concentrazioni di sostanze indicate nel d.lgs. 152/2006 occorra supportare la proposta con studi e analisi di rischio.

Le Regioni, come sottolineato dalle rappresentanti del MATTM e Ministero per la Semplificazione Normativa, hanno l'autonomia legislativa per poter prevedere limiti più restrittivi rispetto alla tabella 1 dell'allegato A) al presente Decreto. Si ritiene però che la predetta tabella per poter essere modificata, anche in sede legislativa, abbia bisogno di essere supportata da una qualche evidenza di carattere scientifico su ciò che è da modificare, e si ritiene non sufficiente in questa sede pur se autorevole la modifica in solo punta di diritto.



TABELLA 2 allegato A

Emendamento

- Modificare la voce della categoria relativa alle lavanderie ad acqua come segue: *“Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno effettuato scarichi da lavaggio di biancheria fino a 0,500 mc/giorno”*

La modifica della voce relativa alle lavanderie è necessaria in quanto il carico di acqua utilizzato durante i lavaggi varia a secondo delle tipologie delle lavatrici e pertanto allo scopo di rendere uniforme la possibilità di controllo si chiede di riferirsi a litri di acqua scaricata piuttosto che a kg di biancheria utilizzata. Sono queste le attività che potrebbero causare problemi gravi rispetto alla qualità delle acque scaricate e ai relativi controlli.

ARTICOLO 6 (MONITORAGGIO)

Si chiede l'impegno formale al Governo a prevedere nel primo provvedimento utile, quale l'Atto Senato n. 1458 "Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti", una revisione dell'impianto relativo al sistema di monitoraggio, alla attribuzione delle competenze e alle relative sanzioni, in particolare la modifica richiesta riguarda:

1. I Comuni effettuano il controllo amministrativo del rispetto delle disposizioni del Decreto in esame.
2. Le Regioni assicurano strutture, personale e attrezzature adeguati alla consistenza numerica della attività di controllo che le ARPA sono chiamate ai sensi delle normative di riferimento.
3. A modifica dell'art. 136 del d.lgs. 152/2006 le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per il 60 % ed il restante 40 % all'ente locale che ha elevato la sanzione per competenza amministrativa, per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Gli enti locali provvedono, negli ambiti dei propri bilanci, alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.



4. Ad integrazione del comma 1 dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione, la provincia autonoma o il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall' articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

5. A modifica del comma 4 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 il totale delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 6 del decreto in esame è versato all'entrata del bilancio dello stato per essere interamente devoluto ai comuni, per il 30% per interventi di controllo e per il 70% per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art.7 della legge citata, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) di tale legge quadro.

6. I Ministeri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con le Regioni e l'ANCI e con il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento di semplificazione in esame, le cui risultanze verranno fornite alla Conferenza Unificata attraverso una relazione periodica.

RELAZIONE

In considerazione della semplificazione riguardo alle procedure autorizzatorie è necessario prevedere una intensificazione dell'attività di monitoraggio e controllo che non può essere demandata alle sole Regioni e Province, in quanto già adesso sotto organico e con scarse risorse economiche. La parcellizzazione delle competenze appare pertanto "condicio sine qua non" per poter rispondere efficacemente alla prevista semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Relativamente alla ripartizione delle risorse economiche, si ritiene che tale ripartizione debba comprendere anche i Comuni, oltre che Roma Capitale a seguito delle attribuzioni date dal D.lgs. 156 del 2010 a Roma Capitale.

